Num. 84

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

1863

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principi col 1° e col 16 di ogni mese.
Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		*Anno*	*Semestre*	*Trimestre*
Per Torino	L.	40	21	11
» Provincie del Regno	»	48	25	13
» Svizzera	»	56	30	15
» Roma (*franco ai confini*)	»	50	26	14

TORINO, Mercoledì 8 Aprile

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		*Anno*	*Semestre*	*Trimestre*
Stati Austriaci e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	»	58	30	16
Inghilterra e Belgio	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. espost. al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
7 Aprile	736,60	736,38	733,70	+16,0	+18,2	+20,6	+13,4	+15,8	+15 2	+ 9,2	N.N.E.	N.N.E.	N.N.O.	Quasi annuvolato	Coperto chiaro	Annuvolato

PARTE UFFICIALE

TORINO, 7 APRILE 1863

Il N. 1188 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della Legge consolare del 15 agosto 1858 e gli articoli 1 e 2 del Regolamento approvato col Reale Decreto 16 febbraio 1859;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È instituito un Nostro Consolato nell'Isola di Curaçao (Antille Olandesi) e sue dipendenze.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 marzo 1863.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

Relazione rassegnata al Re dalla Commissione di sorveglianza della Cassa Ecclesiastica.

Sire,

La Commissione di sorveglianza della Cassa ecclesiastica è dolente di non aver potuto trovarsi prima d'ora in grado di compiere al debito suo col rassegnare a V. M. la sua relazione sullo stato della Cassa e sulle operazioni che ebbero luogo nel 1861. Le difficoltà incontrate dalla Direzione nell'impianto della sua amministrazione in quelle nuove provincie, a cui era stata estesa pei provvedimenti del 1860 e 1861, e gl'incombenti cui dovette attendere in previsione ed in dipendenza della nuova legge prescrivente il passaggio dei beni immobili della Cassa al Demanio dello Stato, avendo'a impedita di raccogliere e somministrare più in tempo a questa Commissione i dati all'uopo necessari, furono causa dell'increscevole ritardo.

La Commissione riferente, ampliando il suo còmpito, già potè estendere le sue indagini sovra quanto si è operato nell'anno 1861 dall'Amministrazione della Cassa nelle Marche e nell'Umbria, ed è ora lieta di poterne render conto a V. M. assieme a quanto è seguito nelle antiche provincie. Avrebbe pur desiderato di poter fare ugual cosa riguardo alle provincie napolitane, ove per Decreto luogotenenziale del 17 febbraio di quell'anno venne parimente sancita con poche modificazioni la legge del 29 maggio 1855. Ma la Direzione speciale istituita in Napoli a seguito di quel Decreto, la quale agisce separatamente dall'ufficio centrale per quanto concerne gli atti di ordinaria amministrazione, sebbene abbia iniziato le sue operazioni e dato mano alle prese di possesso in sul finire di quell'anno, non avendo però finora trasmesso alla Direzione generale veruna nozione in proposito, non sarà quindi che nella relazione per l'annata 1862 che la Commissione potrà far cenno delle operazioni eseguite da quella speciale Direzione.

Le operazioni cui dovette applicare la Direzione generale della Cassa pendente l'anno 1861, e su cui deve ora vertire l'esame della Commissione, come inerenti alla natura stessa di siffatta amministrazione, sono, quali negli anni precedenti, la parte contenziosa, lo svincolamento ed accertamento dei benefizi, il riscatto dei censi e canoni, le vendite degli stabili, i concentramenti e gli affittamenti. Daremo un rapido sunto di quanto ebbimo a rilevare sopra questi diversi capi. Un succinto raffronto del conto consuntivo del 1860 col bilancio preventivo del 1863 porrà poi in luce lo stato finanziario della Cassa al finire dell'anno 1861.

Liti. — Facendo capo dal contenzioso la Commissione ebbe a riconoscere con soddisfazione che, tenutosi conto dei suoi suggerimenti, siasi andato scemando il numero delle liti intraprese o sostenute dalla Direzione, e che siasi questa nelle insorte controversie dimostrata vieppiù inchinevole ad appigliarsi ai mezzi conciliativi. Sistema questo che, a suo avviso, assai meglio si addice ad un'amministrazione di tal sorta, che non l'adire troppo facilmente la via giudiziaria. Fu quindi lieta di vedere che, mentre nel bilancio dell'anno 1861 si stanziava ancora per quell'oggetto la somma di lire 28,000, veniva questa nel preventivo del 1862 ridotta a sole lire 10,000.

Al terminarsi dell'anno 1860 le liti in corso erano ancora in numero di 267, mentre al 31 dicembre 1861 non erano più che in numero di 231, comprese pure le 70 che si ebbero ad introdurre pendente l'annata. E tra queste 231 lite, 32 riflettono istanze per collocazione in giudizi di graduazione, e alcune altre concernono giudizi di subasta, da cui non si potrebbe convenientemente per verun modo prescindere.

Si ultimarono nel corso di quell'anno n. 106 cause, cioè per recesso, transazione od abbandono n. 23, e per sentenza n. 83. Di quali sentenze però la metà circa concerne giudizi di subasta e di graduazione, nei quali non poteva aver luogo verun amichevole componimento.

Fra le sentenze pronunciate, 27 non sono che interlocutorie, 61 sono definitive; e fra queste ultime, 41 sono favorevoli alla Cassa e 20 contrarie.

Occorrono talune decisioni emanate dalle Corti del Regno in queste cause della Cassa ecclesiastica degne di osservazione, come quelle che sanzionarono alcuni punti di massima di qualche importanza.

La Corte di cassazione di Milano, con sentenza del 29 novembre 1861, pronunciata nella causa contro Luigi ed avvocato Giuseppe fratelli Passerini, cassava la sentenza della Corte d'appello di Casale del 2 luglio 1860, e sanciva il principio che a senso dell'art. 433 del Codice civile gli ordini mendicanti dei Cappuccini e dei Minori Osservanti, potendo entro certi limiti acquistare e quindi possedere beni in proprio, e singolarmente i loro conventi, a titolo *di proprietà e di dominio*, possono pure *prescrivere*.

La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 3 febbraio 1862, riparando quella proferita dal tribunale del circondario di Biella del 26 luglio 1861 nella causa contro Gromo-Losa di Ternengo, applicava il principio già sancito dalla Corte di cassazione con sentenza in data 7 settembre 1860, pronunciata nella causa contro Perotti e Nigra, che, cioè, l'investitura di un beneficio non può dirsi perfetta se non allorquando la nomina fatta dai patroni sia susseguita dall'istituzione o collazione canonica, e che quest'ultima non può più conseguirsi dopo la legge 29 maggio 1855, ancorchè la nomina siasi fatta prima della legge stessa, per modo che in tal caso il beneficio debba ritenersi vacante.

La massima fu quindi seguita anche per le Marche e per l'Umbria senza che, per quanto consta, siasi più mossa consimile questione in via contenziosa.

La Corte d'appello in Genova con sentenza del 29 luglio 1861, pronunciata nella causa contro il marchese Nicolò Ignazio Pallavicini, aveva ritenuto in principio che il patto di riversibilità stipulato in un atto di costituzione di dote monastica nel caso in cui avvenisse una *soppressione assoluta* doveva sortire il suo effetto a seguito della promulgazione della legge 29 maggio 1855.

Tale sentenza venne cassata dalla Corte di cassazione con altra del 25 agosto 1862, nella quale, partendo dalle considerazioni che la legge 29 maggio 1855 nulla ha mutato nella condizione personale, religiosa e civile dei monaci; che i monaci serbano nell'istituto di cui sono membri le medesime relazioni di prima, regolate dalla legge canonica e sanzionate dalle leggi dello Stato; che essi rimangono per l'una e per l'altra legge obbligati come per lo addietro alla vita claustrale e comune; che lo stesso istituto religioso è conservato in tal qualità, protetto come uno stabilimento legittimo conformemente alle leggi della tutela sociale, ed anzi nei limiti della necessità è fornito di una capacità e rappresentanza giuridica, si stabiliva il principio che, sebbene sia tolta agl'istituti religiosi la capacità di *persona civile*, e così del diritto alla proprietà e del godimento dei diritti civili che ne dipendono, non si possa per tutto questo affermare che si sia compiuta fin d'ora la *soppressione assoluta* degl'istituti medesimi, e che quindi le clausole di riversibilità dipendenti dalla condizione di una *soppressione assoluta* non possono, a mente di dette leggi, sortire il loro effetto.

Non meno importante è la sentenza del 18 marzo 1861, pronunciata dal Consiglio di Stato (sezione del contenzioso) nella causa dei chierici barnabiti di Chieri, colla quale si dichiarava incompetente a conoscere sulla questione, *se la quota di concorso* dovesse o non colpire anche le rendite del Debito pubblico, ritenendo, fra altre considerazioni, che la quota di concorso non costituisce per propria natura un tributo, ma un più conveniente riparto delle rendite dell'asse patrimoniale ecclesiastico.

Tale quistione fu quindi portata avanti i tribunali ordinari, e l'Amministrazione all'appoggio della riferita sentenza si fece a svolgere con più sicurezza il sistema che la quota di concorso non potrebbe essere un'imposta cui sia applicabile il disposto dall'alinea dell'art. 1 del R. Editto organico del 21 dicembre 1819; nè finora un tal sistema venne contraddetto da alcun definitivo giudicato.

Presa di possesso e svincolamento di benefizi devoluti alla Cassa. — Varie sono le operazioni cui deve attendere l'Amministrazione della Cassa ecclesiastica circa i benefizi colpiti dalle leggi di soppressione. Essa deve innanzi tutto procurare di conoscerne l'esistenza ed investigarne quindi la natura onde potersi assicurare che sieno fra quelli contemplati nelle dette leggi. Deve in secondo luogo fare le opportune pratiche a fine di accertarne il valore della dote o l'ammontare dei pesi inerenti. Ed infine pei benefizi che si trovano vacanti e per quelli che man mano verranno a vacare deve promuoverne lo svincolamento a termini di quelle stesse leggi.

Nelle antiche provincie, nei varii anni dacchè è in vigore la legge di soppressione, essendosi ormai preso possesso della più gran parte dei benefizi da essa colpiti, va naturalmente diminuendo ogni anno il numero di quelli di cui si va ancora scoprendo l'esistenza, e si procede quindi alla presa di possesso. Nell'anno 1861 non furono più che in numero di 60 i benefizi di cui l'Amministrazione prese possesso in queste provincie, mentre nell'anno precedente era ancora asceso al numero di 83. Ma nello stesso anno 1861 già si prese possesso di n. 373 benefizi nelle Marche e nell'Umbria. E così in totale si procedette in quell'anno alla presa di possesso di n. 433 benefizi.

Per 249 di questi benefizi, e fra essi di tutti i 60 situati nelle antiche provincie, già si potè accertare il reddito brutto, il quale ammonta a L. 97,078 42

I pesi annui che gravitano sui medesimi rilevano a » 36,455 81

Onde il reddito netto si residua a L. 60,622 61

Riguardo agli altri 184 benefizi al finire dell'anno 1861 non si erano potuti raccogliere dati sufficienti per segnarne il reddito, non trovandosi a quell'epoca compiute le relative tabelle di situazione economica, le quali sole possono far conoscere il reddito netto dei singoli benefizi e l'ammontare dei pesi ai medesimi inerenti.

Fra i benefizi soppressi che si trovavano vacanti nell'anno 1861 si potè solo addivenire pendente l'annata all'applicazione dell'articolo 22 della legge 29 maggio 1855 al numero di 23, mentre nell'anno precedente si era procurato lo svincolamento di numero 44 di tali benefizi. Questa diminuzione vuolsi attribuire a due cagioni. La prima si è che le operazioni amministrative di quell'annata si dovettero più specialmente rivolgere alle provincie delle Marche e dell'Umbria, alle quali si andava estendendo l'applicazione della legge di soppressione stata ivi in allora posta in vigore. L'altro motivo vuolsi ripetere da ciò che molti patroni alla divisione ed al prelevamento dei beni in natura, portato dalla legge, preferiscono che si proceda alla vendita dei beni medesimi, onde conseguire in danaro la quota che loro compete. Ora la vendita degli stabili per la condizione economica e finanziaria in cui versò l'annata 1861 trovò non lievi incagli e difficoltà, che dovettero necessariamente esercitare la loro influenza in generale sulle alienazioni o sugli affittamenti, cui avevasi a procedere per parte dell'Amministrazione della Cassa, e così anche sulle pratiche di svincolamento dei benefizi.

Giova però notare che, se per gli addotti motivi questo importante ramo di servizio non potè ricevere in quell'anno maggiore sviluppo, fu però lodevole il partito preso dall'Amministrazione di esplicarlo principalmente per quanto ha tratto alle pratiche concernenti i rapporti coi terzi. Ed infatti i 25 benefizi che vennero svincolati in quell'annata erano tutti di patronato, e per la maggior parte di patronato laicale.

Il valore complessivo dei beni e delle ragioni formanti la dote di tali benefizi era di L. 211,844 25

L'ammontare del capitale liquidato per lo adempimento dei pesi ascende a » 81,113 99

Per cui la rimanenza netta ripartibile fra la Cassa ed i patroni fu di L. 130,730 26

Le risultanze del riparto, ossia le porzioni spettanti alla Cassa ecclesiastica sono le seguenti:

Per l'adempimento dei pesi	L.	81,113 99
Terza parte spettante in proprio alla Cassa		47,676 33
Parte spettante alla Cassa come surrogata al patrono ecclesiastico	»	5,385 60
Onde hassi la somma totale di	L.	134,176 11

spettante alla Cassa, coll'obbligo però di adempiere ai pesi già inerenti ai benefizi.

Non vuolsi lasciare questa parte della relazione senza osservare come le pratiche concernenti la presa di possesso, l'accertamento e lo scioglimento dei benefizi sieno pur quelle fra le varie operazioni cui deve applicare l'Amministrazione della Cassa ecclesiastica, che per loro natura procedono meno agevoli e meno spedite, e ciò sia perchè l'esistenza stessa di questi enti morali, che per lo più non ha segni apparenti, sfugge facilmente alle ricerche dei suoi agenti, sia per gli ostacoli che s'incontrano a conseguirne i titoli da chi li possiede, e pei quali, massime nelle provincie nuove, è richiesto un non lieve diritto di copia, sia per le difficoltà che s'incontrano nell'appurare la reale esistenza dei pesi, sia infine per le controversie e gl'indugi cui porgono argomento la verificazione del diritto di patronato, e la susseguente divisione dell'asse economico del beneficio.

Riscatto di censi e canoni. — I canoni enfiteotici affrancati ed i censi riscattati nell'anno 1861 ascendono al n. di 211.

Questi canoni e censi davano in complesso l'annua rendita di L. 5,298 68.

Il prezzo ricavato da questi affrancamenti o riscatti, compreso il mezzo laudemio per quanto riguarda lo svincolamento dei canoni enfiteotici, rileva alla capital somma di L. 132,167.

Coll'impiego di questa somma in certificati d'iscrizione sul Debito pubblico, la Cassa ecclesiastica avrà conseguito un aumento di rendita di circa L. 3,000, oltre una corrispondente diminuzione delle spese d'amministrazione.

Sarebbe pure a desiderarsi che assai più alacremente procedesse questo svincolamento, ma sia per difetto di numerario, o sia, come è più probabile, per meno esatta cognizione della provvida legge del 13 luglio 1857, la quale concede un termine assai congruo di nove anni al pagamento del prezzo di riscatto, pochi sono i canoni ed i censi affrancati dagli utilisti e dai debitori dei censi nelle provincie delle Marche e dell'Umbria.

Alienazioni di stabili. — Non isfuggì alla perspicacia della Direzione quanta sia la convenienza di diminuire la massa delle proprietà immobiliari possedute dalla Cassa tanto nell'interesse generale economico del paese, quanto per l'aumento di rendita, che per lo più ne ottiene lo stesso pio Istituto, non che per la maggior semplicità di amministrazione e conseguente diminuzione di spese che ne deriva per esso. Quindi la Direzione fu sollecita non meno nell'annata, di cui si discorre, che nelle precedenti, di attivarne la vendita per quanto le difficili condizioni economiche del paese, come già si è osservato, e l'interesse della Cassa potevano concederlo.

Nel corso dell'annata 1861 furono venduti ettari 517, 77, 48 di terreni esistenti nelle antiche provincie per la complessiva somma di L. 992,042 56, e n. 118 fabbricati ed opifizi pel complessivo prezzo di L. 577,778 38. Onde il prodotto totale delle vendite fu di L. 1,569,820 94.

Il reddito netto che ritraeva la Cassa dagl'immobili venduti rilevava a L. 52,585 76.

Il reddito che può ora ritrarre dalle L. 632,623 58 già esatte in rogito impiegandole in certificati d'iscrizione sul Debito pubblico, ritenuto il valore medio di L. 72, rileva a L. 40,487 90. Sulle capitali L. 937,197 36 che rimanevano ad esigersi per concessione di mora al 31 dicembre 1861, calcolando l'interesse alla ragione del 5 p. 0[0 quale viene corrisposto dai debitori, si ha il reddito di L. 46,859 87 il quale aggiunto al precedente forma la somma di L. 87,347 77

la quale se si raffronta coll'accennata di » 52,585 76

presenta l'aumento di L. 34,762 01

sul reddito che si ricavava precedentemente dagli stabili alienati.

Nelle Marche e nell'Umbria l'annata amministrativa del 1861 essendosi dovuta necessariamente restringere alle prese di possesso ed agli affittamenti dei beni, di cui si dirà in appresso, non si pose mano alle vendite alle quali d'altronde in quelle speciali circostanze sarebbe stato quasi impossibile di provvedere colla necessaria cognizione di causa e con certezza di convenienza.

Però già alcuni chiostri in quell'annata si poterono alienare nelle nuove provincie, sebbene in minor numero di quelli vendutisi nelle antiche. In totale furono alienati in numero 8 chiostri per il complessivo prezzo di L. 174,170.

Sgombramento di chiostri e concentramenti. — I chiostri che nell'anno 1861 si resero sgombri nelle provincie dell'Umbria e delle Marche in esecuzione del disposto dell'art. 5 dei Decreti emanati per quelle provincie dai Regii Commissari generali straordinari in data dell'11 dicembre 1860, e 3 gennaio 1861, ovvero in forza di speciali Decreti del Ministro Guardasigilli, coi quali venne negata ai religiosi la facoltà di continuare a far vita comune nel convento a senso dell'articolo 3 del R. Decreto del 17 febbraio 1861, ascendono al n. di 122, tutti appartenenti ad ordini possidenti, cioè 72 nell'Umbria e 50 nelle Marche, ed i religiosi che li occupavano, e che perciò tornarono al secolo ed alla vita privata, sono 877, vale a dire 490 nell'Umbria e 387 nelle Marche.

I concentramenti che ebbero luogo nell'anno 1861 fra le antiche e le nuove provincie del Regno ammontano a 17, due dei quali concernenti corporazioni femminili cui appartenevano 48 religiose, e gli altri corporazioni maschili col numero di 240 religiosi. Le due famiglie femminili appartenevano ad ordini possidenti. Delle maschili, 9 erano di ordini mendicanti e contenevano 191 membro, 6 invece erano di ordini possidenti e si componevano in tutto di 49 religiosi. Soli 18 di questi ultimi sono stati ammessi a godere la pensione fuori chiostro, e tutti gli altri furono concentrati, se non che per le due corporazioni femminili e per cinque delle maschili composte di 111 religiosi fu sospesa l'esecuzione dell'ordinato concentramento, essendosi nei contratti di vendita dei chiostri da esse occupati apposta la condizione che si dovessero quelle religiose famiglie lasciar abitare nei chiostri stessi fino a totale estinzione delle medesime, salvo contraria determinazione del Governo.

I concentramenti sin qui discorsi per effetto del disposto dell'art. 11 della legge 29 maggio 1855 non diedero luogo che ad un annuo aumento di pensione a carico della Cassa ecclesiastica di L. 32 34; mentre per contro essa venne a conseguire un notevole maggior reddito rappresentato parte dagli interessi del capitale

prezzo ricavate dalla vendita e parte dal fitto dei fabbricati di cui si tratta.

Affittamenti. — I contratti d'affittamento di stabili appartenenti alla Cassa ecclesiastica, che vennero stipulati nell'anno 1861, sommano al numero di 3048, fra cui n. 721 riguardano locazioni di fabbricati ed opifizi, e gli altri affittamenti di beni rustici.

Il fitto de' beni rurali è di	L.	2,565,640 11
Quello dei fabbricati ed opifizi di	»	83,531 30
E si ha perciò il reddito complessivo di	L.	2,649,171 41

La maggior parte di questi contratti concernendo beni situati nelle Marche e nell'Umbria dianzi non affittati, non si possono quindi instituire calcoli di confronto cogli affittamenti precedenti. Nè potrebbero servire all'uopo i libri di amministrazione dei cessati monasteri, ove pure non mancano, perchè sono tenuti irregolarmente o si riferiscono a contratti di mezzadria, i quali contengono l'obbligo di molte prestazioni in natura o non annotate nei libri o non sempre bene apprezzabili in numerario, ond'è che mal se ne potrebbe ricavare e fissare un termine di paragone.

La Direzione si fece sollecita di promuovere colla maggiore alacrità possibile i contratti di affittamento in quelle provincie nel timore che le proprietà immobiliari devolute alla Cassa ecclesiastica avessero a rimanere improduttive, o per lo meno di una rendita di difficile e costosa esazione, come avviene dei molti contratti di mezzadria già in vigore e che si dovettero mantenere in quelle provincie. Conviene però la Direzione medesima di non essersi dissimulato che in un solo anno ed in provincie quasi nuove al gran movimento degli affari, e specialmente a questo genere di contratti, aprendosi l'asta pubblica per una grandissima quantità di affittamenti, ne sarebbe dovuto necessariamente scapitare il prezzo: tanto più che la durata degli affittamenti venne in tutti i casi, anche in previsione della vendita, limitata al periodo di tre soli anni: non potendosi dubitare che maggiore prodotto si sarebbe potuto ricavare da questi affittamenti qualora si avesse trovato conveniente di stabilirvi più lunghi termini.

Sulla rinnovazione di affittamenti di terreni nelle antiche provincie si verificò una diminuzione di fitto in L. 3,322 77. Mentre per contro sulla locazione dei fabbricati ed opifizi ebbe luogo un aumento di L 3,874 37. Cosicchè nel complesso si ha una differenza in più di L 558 15. Oltrechè 8 contratti di mezzadria vennero ridotti a regolare affittamento per cui si richiede minore spesa di sorveglianza.

Nelle antiche provincie si fecero pure n. 33 scritture di locazione di appartamenti, botteghe ed altri locali già inservienti ad uso di chiostro per il complessivo fitto annuo di L. 11,832 90: il quale devesi calcolare per intiero qual nuovo profitto derivante alla Cassa a seguito dei concentramenti dianzi indicati.

Cenni speciali sovra quanto si è operato nelle Marche e nell'Umbria. — Quanto si è sin qui osservato essersi eseguito pendente l'anno 1861 dalla Direzione della Cassa ecclesiastica concerne operazioni comuni tanto alle antiche quanto alle nuove provincie. Non sembra ora fuor di proposito il soggiungere alcuni cenni sovra quanto si è dovuto da essa specialmente eseguire nelle Marche e nell'Umbria, ove dovette in quell'anno, a seguito dei Decreti dei Regii Commissari straordinari, estendere la sua amministrazione.

Oltre le prese di possesso dei benefizi dianzi accennati si ultimarono pur quelle di n. 256 case di ordini religiosi d'uomini possidenti e di n. 233 simili case di donne; in tutto di n. 489 case di ordini possidenti.

Le case degli ordini mendicanti, di cui si prese altresì possesso, sono in numero di 224 d'uomini, e in numero di 8 di donne; in tutto di n. 232.

Si compì quindi la presa di possesso complessiva di n. 721 monasteri o conventi, i quali erano occupati da 11,800 tra religiosi e religiose.

Il numero dei religiosi mendicanti è di 4,117; quello dei possidenti di 7,683. A questi ultimi la Cassa ecclesiastica corrisponde l'annua pensione di L. 2,198,983 34.

A seguito delle 489 prese di possesso di monasteri di ordini possidenti venne accertato il reddito netto

per i 256 conventi di uomini in	L.	950,301 86
e pei 233 conventi di donne in	»	1,552,628 16
onde un reddito totale di	L.	2,502,930 02

Il valore ed il relativo reddito dei chiostri posseduti dagli ordini mendicanti non venne ancora verificato.

Si procedette anche alla presa di possesso di n. 104 Capitoli di chiese collegiate, il cui reddito netto fu accertato nella somma complessiva di L. 524,801 39, la quale a termini di legge si corrisponde ai canonici investiti, devolvendosi solo alla Cassa ecclesiastica la rendita di quei canonicati che si rendono di mano in mano vacanti.

La presa di possesso, cui dalla Direzione alacremente si provvide nel 1861 per mezzo de' suoi commissari delegati, si ritiene ormai come quasi compiuta per ciò che riguarda le corporazioni religiose e le chiese collegiate. Si va tuttora proseguendo quella per sua natura più lenta e più difficile, come già si è osservato, dei benefizi e di altre simili fondazioni mercè le cure e diligenze degli uffizi d'ispezione e delle ricevitorie istituite per quelle provincie col Reale Decreto dell'8 dicembre 1861, e che già cominciarono a funzionare sino dal mese di marzo 1862.

Le varie operazioni cui attese l'Amministrazione della Cassa ecclesiastica pendente l'anno 1861, e di cui si è finora tenuto discorso, mentre segnano notevoli incrementi che ebbe a riceverne quella benefica istituzione ne' suoi interessi economici e finanziari, attestano ad un tempo che, come nei precedenti, così neppure in quell'anno le venne meno il sagace e sollecito indirizzo di chi ne era a capo, non che l'assidua e volonterosa cooperazione di tutti coloro che ebbero a coadiuvarlo nel grave ufficio.

Conto consuntivo dell'anno 1860. — Resta ora che per conoscere qual fosse lo stato economico e finanziario della Cassa ecclesiastica al terminare dell'anno 1861 si accennino per sommi capi e si mettano a raffronto le risultanze del conto consuntivo dell'anno 1860 e del bilancio presuntivo dell'anno 1862. Avrebbe desiderato la Commissione, onde poter meglio raggiungere lo scopo, di avere anche sott'occhio il conto consuntivo della stessa annata 1861. Ma non essendosi ancora potuto dalla Direzione raccogliere i necessari elementi dai varii uffici locali, deve la Commissione limitarsi ad un rapido esame di quei due documenti.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'anno 1860 salirono in complesso a lire 5,066,245 78, le quali in quanto a lire 241,335 21 appartengono ai residui del 1859 e retro, e per lire 4,824,910 57 sono in conto delle rendite del 1860.

Le spese rilevarono in totale a lire 6,803,412 55 divise per lire 2,086,250 90 sui residui del 1859 e retro, e per 4,717,161 lira e 59 centesimi in conto del 1860.

Dal che si deduce che, raffrontando le spese fatte per conto dell'anno 1860 colle relative entrate si avrebbe un avanzo di lire 107,748 98; che però dal raffronto della somma totale delle spese fatte in quell'anno con quella totale delle entrate si ha un disavanzo di lire 1,737,166 77.

Tuttavia se alle entrate riscosse e alle spese fatte in quell'anno si aggiungono i residui attivi e passivi, quali poterono venire accertati, men grave si appalesa la situazione finanziaria della Cassa al chiudimento di quell'esercizio.

Sarebbesi infatti accertato che le somme rimaste a

riscuotersi rilevano a	L.	1,786,225 61
mentre quelle a pagarsi ascendono solo	»	1,088,085 05
onde si ha un avanzo di	L.	698,140 56
il quale dedotto dalla deficienza sopra accennata di	»	1,737,166 77
la riduce a	L.	1,039,026 21

Ma questa deficienza è più apparente che reale. Essa fu originata, come già ebbe a notare la Commissione nella precedente sua relazione, da che si dovette con entrate straordinarie, vale a dire con capitali, far fronte a spese ordinarie, e le somme che dovettero a questo uopo erogarsi vennero considerate qual debito che la Cassa ecclesiastica contraeva verso se stessa, e portate in questo senso nei residui passivi. Tale deficienza scomparirà di mano in mano che colle maggiori rendite, che si ha ragione di sperare, potrà l'Amministrazione reintegrare quei capitali, ed impiegarli fruttuosamente onde in avvenire avere più larghi mezzi per sopperire ai varii scopi che le furono prefissi.

Bilancio preventivo dell'anno 1862. — L'applicazione nelle provincie delle Marche e dell'Umbria dei due Decreti di soppressione apportò un notevolissimo aumento nei redditi della Cassa ecclesiastica.

La cifra del bilancio attivo ordinario dell'anno 1861, compresi i redditi delle Marche e dell'Umbria, rilevava a

(rilevava a)	L.	7,284,751 70
Quella del 1862 si potè calcolare a	»	7,382,062 33
E quindi si ha l'aumento di	L.	97,310 63

Il bilancio passivo pareggia l'attivo.

In questo bilancio passivo si sarebbero portate per

congrue ai parroci	L.	725,000 »
e per assegni e sussidii al clero di Sardegna	»	751,409 »
e così la somma totale di	L.	1,476,409 »
la quale posta a raffronto di quella di	»	1,155,074 03
stanziata per lo stesso titolo nell'esercizio precedente del 1861, segna un aumento di	L.	361,334 17

e rappresenta così la cifra totale occorrente per far fronte all'obbligo per tal parte imposto alla Cassa ecclesiastica dalla legge e dai decreti di soppressione.

Si sarebbe pure inscritta a tenore dei decreti delle Marche e dell'Umbria nella parte passiva di questo bilancio, come già del precedente, la somma di lire 260,000 a titolo di assegnamento per la pubblica istruzione.

Si sarebbero quindi fatti in questo bilancio tutti gli stanziamenti necessari per soddisfare alle obbligazioni di rigore, che, cioè, sono tassativamente imposte dalle leggi alla Cassa ecclesiastica. Ed è questo un risultamento di cui va lieta la Commissione. Ma essa, avuto riguardo alle condizioni finanziarie in cui si trovava la Cassa ecclesiastica allorquando aveva l'onore di rassegnare a V. M. l'ultima sua relazione, credeva di potere con fondamento sperare che tale da un canto si avrebbe avuto un aumento di rendita, e tale dall'altro una diminuzione di spese per gli stanziamenti del bilancio del 1862, per cui si venisse ad ottenere un sopravanzo onde poter reintegrare almeno in parte l'asse patrimoniale della Cassa, od erogare qualche somma in quegli altri usi pii che, oltre alle obbligazioni dianzi accennate, sono pure dalla legge imposti a quella benefica istituzione.

E diffatti le entrate prevedibili, come si è tuttora osservato, sono aumentate di lire 97,313 63. Parimente essendo cessate in gran parte le spese di primo impianto della Cassa ecclesiastica nelle Marche e nell'Umbria e le altre gravissime che si ebbero ad incontrare nell'estenderne l'amministrazione a quelle provincie, si potè arrecare una notevolissima diminuzione nella categoria delle spese straordinarie, la quale, mentre ascendeva nel bilancio del 1861 a lire 1 milione 731,622 23, si sarebbe ridotta nel preventivo del 1862 a sole lire 217,077 99. E ciò non di meno non si ottenne sopravanzo di sorta.

La Commissione avvisa che si sarebbe conseguito lo sperato risultamento qualora si fosse proceduto con qualche maggiore parsimonia nell'allogare alcuni articoli di questo bilancio passivo. Essa non si farà ad esaminare i singoli aumenti che si apportarono ai varii articoli, ed anzi, quantunque la Direzione non ne abbia svolti i motivi, essa riconosce che questi in buona parte si appalesano da sè.

Vi sono però due articoli sui quali non crede di dover passare senza osservazione.

Il primo concerne il personale dell'amministrazione, per cui mentre nel bilancio del 1861 si stanziava la somma di L. 65,100, veniva questa portata nel bilancio del 1862 a L. 292,400, a cui si sarebbero anzi fatte nuove aggiunte dopo la formazione del bilancio, e talune anche dopo sancita la legge del 21 agosto 1862 che ordina il passaggio dei beni immobili dalla Cassa ecclesiastica al Demanio dello Stato, per cui quella somma venne portata a lire 312,000.

Non ignora la Commissione che questo aumento di spesa è in gran parte dovuto all'essersi stabilita coll'ordinamento dell'8 dicembre 1861 nelle Marche e nell'Umbria un'Amministrazione apposita per la Cassa ecclesiastica, anzichè affidarla agli agenti demaniali come si praticò fin dal 1855 per le antiche provincie, e come si è pure testè fatto per le provincie napolitane. La Commissione non contesterà che qualche difficoltà si ha a superare nel commettere questo nuovo incarico agli agenti finanziari, e che un qualche maggior comodo di amministrazione si sarà forse ottenuto con questo speciale organamento; ma essa non può per verun modo farsi capace che questi qualsiansi vantaggi stieno in proporzione con quell'enorme accrescimento di spesa. Essa s'induce quindi a sperare che atteso massime il passaggio poc'anzi accennato dei beni stabili per cui l'Amministrazione della Cassa ecclesiastica si troverà esonerata da quella gran mole di affari di cui le erano cagione gli affittamenti, le vendite e le liti riguardanti quelle proprietà, la spesa stessa verrà grandemente diminuita.

L'altro articolo del bilancio, su cui la Commissione fermò pure la sua attenzione, riguarda la somma di lire 40,000, che venne stanziata per sussidi ai sacerdoti sospesi *a divinis*. Non ispetta alla Commissione di entrare nell'esame dei motivi che hanno potuto consigliare questo stanziamento, ma essa non può a meno di osservare che per esso non si provvede a veruno di quegli usi che si ebbero in mira dal legislatore nel determinare l'applicazione delle rendite della Cassa ecclesiastica, e che non si possono erogare questi fondi in usi non contemplati nella legge senza che ne vengano frustrati quelli a cui la legge intese di provvedere.

Non passò neppure inosservata alla Commissione riferente la somma di lire 56,077 99 stanziata nel bilancio a titolo di sussidi per tenuità di pensione, la quale è destinata a sovvenire ai molti religiosi la cui pensione è inferiore ad una lira al giorno. Ma se a termini di legge i membri delle case religiose soppresse non avrebbero diritto che ad un annuo assegnamento corrispondente alla rendita netta dei beni già posseduti dalle rispettive case, a tal che ove questa rendita sia inferiore ad una lira, non sembri che possano, a rigor di diritto, pretendere altro dalla Cassa ecclesiastica, non si potrebbe però credere che il legislatore abbia voluto lasciare i religiosi delle case soppresse senza il necessario sostentamento. Ora nelle Marche e nell'Umbria molte delle case soppresse, oltre ai loro beni patrimoniali, godevano di pensioni personali assegnate ai loro membri dal Governo Pontificio, e di sussidi che venivano loro somministrati da altre case dello stesso Ordine, non che di altri simili proventi, i quali cessarono a seguito della soppressione, nè vennero altrimenti in possesso della Cassa ecclesiastica, onde avesse a tenerne conto nel determinare la rendita netta di quelle case. Ne avvenne quindi che i membri di molte di esse i quali traevano una vita sufficientemente comoda prima della soppressione, si trovarono ad avere in seguito alla liquidazione della rendita netta dei conventi un assegnamento così tenue da essere ridotti allo stento ed alla miseria. Epperciò la Commissione non può che applaudire al provvedimento che si è fatto, onde portare con opportuni sussidi ad una lira al giorno l'assegnamento dei membri delle soppresse case possidenti; e crede che per tal modo siasi soddisfatto ad un debito evidente di equità senza scostarsi dallo spirito della legge.

Sire,

Lo scopo morale cui s' intese colla legge del 29 maggio 1855 e coi decreti che ne estesero l'azione, di far scomparire enti morali che più non erano in armonia coi costumi e colle esigenze dei tempi, è raggiunto. Si ebbe pure il risultato di esonerare l'erario nazionale da spese di culto, cui l'asse ecclesiastico può largamente sopperire. E si ottenne il vantaggio di ridonare al commercio una gran massa di beni. Resta ora che l'Amministrazione della Cassa ecclesiastica coi fondi disponibili che più non le potranno mancare, mercè le maggiori economie da introdursi nel bilancio, la diminuzione progressiva del debito vitalizio e le vacanze dei benefizi soppressi che andranno di mano in mano verificandosi, rivolga le sue cure a reintegrare l'asse patrimoniale dell'Istituto e ad estendere quell'azione benefica che la legge la chiama in varii modi ad esercitare.

Siamo con profondo rispetto,

Sire,

Di Vostra Maestà

Umilissimi e fedelissimi sudditi

DES-AMBROIS.
GALVAGNO.
G. LANZA.
OYTANA.
TONELLO.
MAMELI.
A. SPADA.
G. N. PEPOLI.

Torino, 21 gennaio 1863.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO, 7 Aprile 1863

MINISTERO DELLA GUERRA
(Segretariato generale).

Concorso per l'ammissione nella R. Militare Accademia e nelle Scuole militari di Fanteria e di Cavalleria nell'anno 1863.

Gli esami di concorso per le annuali ammissioni alla R. Militare Accademia per le Armi speciali in Torino, ed alle Scuole militari di fanteria in Modena, e di cavalleria in Pinerolo, stabiliti dal Regolamento stato approvato con R. Decreto del 16 aprile 1862 (inserto nel n. 99 del *Giornale ufficiale del Regno* e nel n. 318 della *Raccolta delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia*), oltre le sedi dei varii Collegi militari d'istruzione secondaria, avranno pure luogo in quest'anno nelle città di Palermo, Messina, Bari ed Ancona ed incominceranno nei giorni seguenti, cioè:

Il 20 giugno venturo in Palermo;
Il 30 giugno venturo in Messina;
Il 10 luglio venturo in Bari;
Il 20 luglio venturo in Ancona;
Il 1.o agosto venturo in Firenze;
Il 12 agosto venturo in Napoli;
L'8 settembre venturo a Milano;
Il 20 settembre venturo in Parma;
Il 1.o ottobre venturo in Asti.

In Palermo, Messina, Bari ed Ancona gli esami avranno luogo presso il Comando generale della Divisione militare territoriale, nelle altre città presso il Collegio militare d'istruzione secondaria ivi esistente. Ove il numero degli aspiranti a sostenere gli esami in Bari non superi i 10, dovranno essi subirli in Ancona il 20 luglio, e sarà concesso l'imbarco gratuito da Bari ad Ancona e viceversa a ciascun candidato e ad una sola persona che lo accompagni.

Gli esami di concorso anzidetti saranno dati da una Commissione nominata dal Ministro della Guerra e suddivisa in sezioni per le varie materie, e saranno osservate le norme seguenti:

I. Le domande dei non militari pel concorso all'ammissione nei prementovati Istituti militari superiori deggiono essere presentate al Comando militare del Circondario, ove l'aspirante è domiciliato, *non più tardi del* 31 *venturo maggio*, termine di rigore, oltre cui più non saranno in alcun modo accettate. Quelle che fossero indirizzate al Ministero della Guerra saranno rimandate ai petenti.

Le domande ora dette debbono essere redatte su carta bollata da L. 1, indicare precisamente il casato, il nome ed il domicilio del padre, della madre o del tutore, la sede di esame presso cui s'intende presentare il candidato, ed essere corredate dei seguenti documenti legati in fascicolo colla loro descrizione, cioè:

1. Atto di nascita debitamente legalizzato da cui risulti che l'aspirante al 1.o agosto venturo avrà compiuto l'età di sedici anni nè supererà quella di venti anni. Nessuna eccezione più verrà fatta sia pei giovani mancanti, sia per quelli eccedenti anche di poco l'età prescritta, essendo cessati i motivi per cui nello scorso anno il Ministero s'indusse a far qualche agevolezza al riguardo;

2. Certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo;

3. Attestato degli studi fatti sia in un Istituto pubblico, sia privatamente;

4. Certificato constatante i buoni costumi e la buona condotta tenuta sia nello stabilimento in cui avessero dimorato che fuori, di data non anteriore a 20 giorni dall'epoca in cui sarà presentato (Modello n. 76 del Regolamento sul reclutamento);

5. Assenso dei parenti pei giovani diciasettenni onde contrarre, all'ingresso nell'Istituto a cui saranno ammessi, l'arruolamento volontario d'ordinanza per otto anni (Modello n. 83, 84 e 85 del Regolamento predetto);

6. Certificato pegli aspiranti alla Scuola militare di cavalleria rilasciato dall'autorità municipale, da cui risultino essere forniti di mezzi sufficienti per provvedersi dei necessari cavalli e corredo quando saranno promossi Uffiziali.

Venendo ammessi dovrà inoltre essere rimesso all'Amministrazione dell'Istituto un atto d'obbligazione al pagamento nei modi stabiliti dalla pensione trimestrale e delle somme devolute alla massa individuale.

II. Le domande dei militari debbono essere presentate al Comandante del Corpo o Deposito a cui appartengono, coi documenti di cui ai numeri 1, 3 e 6 del precedente § 1, e da esso trasmesse al Ministero della Guerra, che disporrà a suo tempo pel loro invio alla sede di esami più prossima alla stanza del Corpo loro.

I sott'ufficiali, caporali e soldati però potranno essere ammessi sino all'età di ventitrè anni non superati al 1.o agosto venturo, purchè rinunzino al grado di cui fossero fregiati, non che alle competenze loro e soddisfacciano ad ogni loro debito verso la propria massa.

III. Le domande coi documenti de' non militari saranno dai Comandanti militari di Circondario trasmesse ai Comandanti dei rispettivi Collegi militari o delle Divisioni militari ove devono presentarsi, e questi faranno pervenire ai candidati per mezzo dei Comandanti stessi di Circondario l'avviso dell'ammissione loro agli esami di concorso.

IV. I candidati dovranno presentarsi almeno due giorni prima di quello sovra stabilito pel principio degli esami al Comando del Collegio o della Divisione militare presso cui debbono subirli, ond'essere iscritti pel turno negli esami verbali e per le occorrenti istruzioni.

Proponendosi il Ministro della guerra di presentare al Parlamento Nazionale uno schema di legge onde stabilire una tassa di L. 30 pei candidati che si presentano agli esami di concorso per l'ammissione agl'Istituti superiori militari, al fine di risarcire in parte almeno le finanze dello Stato delle spese per tali esami, i candidati sono avvertiti che, ove la legge anzidetta venga approvata, non saranno ammessi agli esami stessi se non presenteranno regolar ricevuta di aver soddisfatto al pagamento della suddetta tassa, il cui ammontare dovrà essere versato all'Amministrazione del Collegio militare, ed al Comando militare del Circondario ove si presentano agli esami.

L'ammissione definitiva agli esami de' candidati non militari è inoltre subordinata al risultato della visita sanitaria, a cui per cura dello stesso Comando saranno sottoposti onde constatare la fisica loro attitudine. Coloro che fossero dichiarati inabili potranno tuttavia sulla loro istanza essere ammessi agli esami (semprechè non si tratti d'inabilità manifesta) e venir quindi sottoposti ad una seconda visita innanzi a due Uffiziali sanitari militari designati dal Generale Comandante del Dipartimento militare. Il risultato di quest'ultima visita sarà definitivo ed inappellabile.

V. I candidati che non si presentino ne' giorni stabiliti per la visita sanitaria e pegli esami nella sede per cui fecero domanda s'intenderanno scaduti da ogni ragione all'ammissione.

In caso soltanto di malattia comprovata con autentica attestazione trasmessa per mezzo del Comando militare del rispettivo Circondario al Comando del Col-

legio o della Divisione militare, presso cui dovranno presentarsi agli esami, non più tardi del giorno in cui questi incomincieranno, potranno dal Ministero della guerra essere restituiti in tempo a presentarsi in altra sede dove gli esami non abbiano ancora avuto luogo.

In nessun altro caso verrà concesso di presentarsi in altra sede fuori di quella dichiarata nella domanda.

VI. Gli esami di concorso per l'ammissione agl'Istituti superiori militari sono:

a) Esame di *aritmetica* ed *algebra* (programma N. 1, approvato in data 31 gennaio 1863, eccetto la parte stampata in corsivo); esame verbale della durata di 40 minuti;

b) Esame di *geometria piana e solida* (programma n. 2 id., eccetto la parte stampata in corsivo); esame verbale della durata di 30 minuti;

c) Esame di *trigonometria rettilinea* (programma n. 3 id.), e delle parti in corsivo dei programmi n. 1 e 2; esame verbale della durata di 30 minuti;

d) Esame di *lettere italiane* - Esame in iscritto: due composizioni in prosa sul genere narrativo od epistolare - Esame verbale; lettura ed analisi del lavoro fatto; in esso il candidato dovrà dar saggio di avere compiuto un corso regolare di lettere italiane (programma n. 4 id.);

e) Esame di *lettere francesi* - Esame per iscritto: una lettera, una descrizione od una narrazione - Esame verbale: lettura ed analisi del lavoro fatto, dando prova di conoscere la grammatica francese (programma n. 5 id.);

f) Esame di *geografia e storia generale* - Esame verbale (programma n. 6 id.).

La durata degli esami verbali sulle materie, di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), sarà complessivamente di 30 minuti.

In via eccezionale per quest'anno l'esame di cui alla lettera *c*) sarà obbligatorio solo pegli aspiranti alla R. Militare Accademia e facoltativo agli altri.

L'esame di cui alla lettera *e*) sarà facoltativo per tutti.

Ai candidati che subiscano gli esami facoltativi ne sarà tenuto conto nella classificazione.

I candidati deficenti non saranno ammessi a ripetere gli esami.

VII. La Commissione esaminatrice, nello interrogare i candidati sui diversi programmi, procederà in modo da accertare che i medesimi posseggano le necessarie cognizioni nella materia su cui sono chiamati a dar saggio e idoneità agli studi che intendono d'intraprendere.

Per essere dichiarati ammissibili nelle Scuole militari di fanteria e di cavalleria i candidati dovranno in ciascuna materia d'esame avere conseguita l'idoneità, cioè 10|20 almeno.

Per essere dichiarati ammissibili alla R. Militare Accademia sarà inoltre necessario che la somma dei prodotti dei punti ottenuti negli esami di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) pei rispettivi coefficienti divisa per 50 dia un quoziente superiore al n. 13.

VIII. Gli allievi dei Collegi militari dichiarati idonei all'ammissione nelle Scuole di fanteria e di cavalleria sono ammessi di diritto ad occupare i posti vacanti nel 1.o anno di corso; i posti rimanenti nella stessa classe sono assegnati agli altri candidati nel rispettivo ordine di classificazione. Quando gli aspiranti eccedessero il numero dei posti disponibili nel 1.o anno di corso saranno esclusi gli ultimi classificati per merito di esame.

La metà dei posti vacanti nel primo anno di corso della R. Militare Accademia è devoluta agli allievi dei Collegi militari risultanti idonei negli esami di concorso nell'ordine rispettivo di classificazione. L'altra metà è occupata dai concorrenti idonei, sia che provengano dai Collegi militari, sia d'altra provenienza, nell'ordine pure di classificazione risultante dagli esami.

IX. L'ingresso dei nuovi allievi negl'Istituti superiori militari ha luogo nel mese di novembre; i candidati non militari ne riceveranno l'avviso dal Ministero per mezzo dei Comandanti di Circondario almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'apertura dei corsi.

Coloro che non facciano ingresso nell'Istituto, a cui furono ammessi, nei primi cinque giorni dopo l'apertura dei corsi, scadranno da ogni ragione all'ammissione, salvo che comprovino con autentici documenti legittimi motivi di ritardo, e ad ogni modo trascorsi quindici giorni da quello anzi indicato, ogni ammissione si intenderà chiusa definitivamente.

X. La pensione pegli allievi degl'Istituti superiori militari si è di annue L. 900, a norma della Legge 19 luglio 1857 e si paga a trimestri anticipati. Deve pure essere versata nell'atto dell'ingresso degli allievi nell'Istituto la somma di L. 300 pegli allievi ammessi alla R. Militare Accademia ed alla Scuola militare di fanteria, e di L. 400 per quelli ammessi alla Scuola militare di cavalleria, la quale somma è destinata alla formazione della loro massa individuale. Alla massa individuale si corrisponderanno inoltre dai parenti L. 25 per ogni trimestre anticipato o quella maggior somma che abbisogni onde alimentarla e mantenerla ognora in credito di L. 80.

XI. Oltre a mezze pensioni di benemerenza a benefizio di figli di Uffiziali e d'Impiegati dello Stato, hannovi pure mezze pensioni gratuite riservate al concorso, da assegnarsi nell'ordine rispettivo di classificazione ai candidati che diano maggior prova di capacità negli esami per l'ammissione.

XII. Le norme particolareggiate ed i programmi delle materie degli esami di concorso per l'ammissione agli Istituti superiori militari nell'anno 1863, approvati in data 31 gennaio di quest'anno, ed *inserti nel Giornale militare ufficiale*, trovansi vendibili al prezzo di centesimi 80, alla tipografia *Fodratti* in Torino (via dell'Ospedale, N. 10) la quale le spedisce nelle Provincie a chi nel farne ad essa richiesta le trasmette l'importo del fascicolo con vaglia postale.

Torino, 31 gennaio 1863.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Segretariato generale.

Sede di esami in Torino per l'ammissione negli Istituti superiori militari.

A seguito dell'avviso pegli esami di concorso per la ammissione negli Istituti superiori militari (ripetutamente insertosi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*) si notifica che, oltre le diverse sedi stabilitesi per tali esami, si è determinato che essi abbiano pur luogo in Torino, ove la Commissione da nominarsi dal Ministero della Guerra vi darà principio il 1° *giugno venturo* nel locale della Regia Militare Accademia.

Le domande pei non militari che concorrono agli esami nella sede di Torino, corredate dai prescritti documenti, dovranno essere trasmesse ai Comandanti militari di Circondario *non più tardi del 20 maggio venturo*, e per mezzo dei medesimi immediatamente inviate al Comando generale della Regia Militare Accademia, a cui i candidati, due giorni prima di quello stabilito pel principio degli esami, dovranno presentarsi per la visita sanitaria e per le occorrenti istruzioni.

Torino, 5 marzo 1863.

IL R. PROVVEDITORE AGLI STUDI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Notifica che gli aspiranti agli esami di ammissione alla pratica di Misuratore dovranno presentare a questo ufficio (via di Po, n. 13, piano 1.o) prima del giorno 16 corrente la loro domanda in carta da bollo da centesimi 50, corredata dai seguenti documenti:

La fede di nascita da cui risulti aver essi compiuti i quindici anni;

Un attestato di buoni costumi rilasciato dal Sindaco o dai Sindaci dei Comuni in cui essi ebbero domicilio nell'ultimo triennio;

La quitanza di pagamento di lire 12 fatto alla segreteria di questo ufficio.

Torino, 7 aprile 1863.

Il Regio Provveditore
F. SELMI.

FATTI DIVERSI

SOTTOSCRIZIONE *per soccorsi ai danneggiati dal brigantaggio nelle Provincie Meridionali e per premii per gli atti di valore ai quali possa dar luogo la repressione del medesimo.*

13.a *Lista delle offerte versate nella Tesoreria della Città di Torino.*

Prodotto della sottoscrizione fatta in occasione di un pranzo dato al sig. Falaguerra già esattore del mandamento di Perrero L. 26 c. 90, Tribunale militare di Torino 65 c. 10, Comitato del Genio militare 106, Comune di Lavriano 20 c. 15, Prodotto della beneficiata data al Teatro Regio la sera del 30 marzo s. 359 c. 25, Municipio di Rivara 20, Municipio di Busano 40, Municipio di Camagna di Torino 10, Municipio di Forno di Rivara 20, Ditta V. Martin e C. 100, Operai della fabbrica V. Martin 21 c. 10, Municipio di Villanova di Mathi 10, Alcuni privati di detto luogo 15 c. 65, N. N. 1 c. 20, N. N. c. 80, N. N. L. 1 cent. 60, Simondetti Carlo 5, Diversi lavoranti del negozio Simondetti 6 40, Municipio di Carignano 150, Cittadini di Carignano 267 c. 10, Di Boyl conte Pietro 30, Solaroli barone Paolo 40, Da Savoiroux conte Carlo 20, N. N. 50, Cosenz cav. Enrico 50, Angolini cav. Achille 20, Nasi cav. Enrico 20, De Biler cav. Francesco 20, Coconito marchese Ernesto 20, De Savoiroux cavaliere Giuseppe 20, Jacquier cav. Luigi 20, Casati cav. Alessandro 20, De Renzis cav. Franc. 20, Pallavicino march. Uberto 20, Verasis Di Castiglione conte Francesco 20

Offerte raccolte dal Comitato Veneto centrale in Torino.

In Torino L. 1827 c. 20, da Modena 55 c. 65, da Ferrara 81 c. 51, da Brescia 31 c. 66, da Firenze 165, Alcuni cittadini di Padova 306 c. 50, Alcuni cittadini della provincia di Padova 200, un cittadino padovano 200, Alcuni cittadini di Vicenza 400, Cittadini di Sello 260, Id. di Bassano 150, Id. di Montebello 76 c. 60, Id. di Gorizia, Gradisca, Trieste e dell'Istria 1700, dal Trentino 1.a offerta 900, 2.a offerta 500, Cittadini di Belluno 500, Id. di Feltre 110, Id. di Rovigo 400, Id. di Occhiobello (prov. di Rovigo) 29 c. 70. Tot. 7896 22.

Totale della 13.a lista L.	9,531 87
Liste precedenti »	91,604 »
Totale generale	L. 101,135 87

Torino, 5 aprile 1863.

RUA' *Tesoriere.*

MONUMENTI. — La seconda domenica di giugno sarà inaugurato in Saluzzo il monumento a Silvio Pellico.

— Nel camposanto di Pisa sarà eretto un monumento al celebre e compianto professore di matematica, Mossotti. Il rettore dell'Università sig. Centofanti e il professore Betti hanno iniziato una soscrizione all'uopo. Sono nominati commissari fuori di Pisa:

De Gasparis a Napoli, Bellavitis a Padova, Codazza a Pavia, Brioschi a Milano, Napoli a Palermo, Cremona a Bologna, Matteucci a Torino; Donati a Firenze.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE. — Il n. 133 (6 aprile 1863) *della Rivista italiana di scienze, lettere ed arti colle effemeridi della pubblica istruzione* pubblica il seguente sommario:

Letteratura. — Delle prose minori italiane del secolo XIV e di una scelta di leggende fatta da Isidoro Del Lungo - II. (G. Chiarini).

Geografia, viaggi, costumi. — Lettera prima (R. T.).

Bollettino bibliografico. — Guglielmo Pitschern. — Luigi Sani. — Louisa Grace-Bartolini. — Paolo Fambri. — G. Capellini. — Rivista scientifica italiana.

Le facoltà teologiche. — Discorso del deputato Bonghi.

Necrologia. — Pier Luigi Albini (E. Lattes).

Notizie varie.

Ministero dell'Istruzione Pubblica. — Decreto Reale col quale è nominata una Commissione incaricata di studiare e riferire sulle condizioni dell'istruzione pubblica in Italia. — Decreto col quale sono sospesi alcuni articoli del Regolamento universitario.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. — Decreto.

Annunzi.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 8 APRILE 1863.

Sottoscrissero a favore delle vittime del brigantaggio i Municipii di Pioltello lire 40, Bagnolo 30, Barge 50, Cavallermaggiore 50, Caramagna di Saluzzo 50, Castelnuovo Rangone 100, Uzzano 70, Origgio 100, Pezzaro 80.

Gl'impiegati addetti all'esercizio delle strade ferrate lombarde e dell'Italia centrale hanno offerto lire 1,873 74. I consiglieri municipali e gl'impiegati del Comune di Campogalliano, cogli abitanti e col Municipio diedero lire 246. Il personale addetto alla Real Casa di Napoli concorse per la somma di lire 2,410 95.

DIARIO

L'*Indép. Belge* pubblica alcuni passi di una lettera che dice scritta dall'arcivescovo di Varsavia all'Imperatore di Russia, dove Monsignor Felinski espone ad Alessandro I quali a suo avviso sieno i mezzi conducenti alla pacificazione della Polonia. Le riforme amministrative per quanto ampie e importanti non bastano e nissuno vi si accontenterebbe. La nazione polacca abbisogna di vita politica e di indipendenza. Solo mediante la restituzione dell'indipendenza e col mantenimento di una connessione unicamente dinastica colla Russia potrà l'Imperatore evitare le probabilità di non più regnare fra non molto che sopra un paese pieno di rovine, dove la prosperità pubblica non sarà più che l'ombra del passato. Confido, dice l'arcivescovo, che V. M. non esiterà a scegliere il partito meno penoso in un momento che l'insurrezione comincia a calmarsi. Potente e indipendente quale voi siete la M. V. non terrà per debolezza l'esser magnanimo.

Secondo dispacci da Pietroborgo 4 aprile molti soldati in congedo sono stati richiamati sotto le bandiere e furono per decreto imperiale conferiti al generale Berg in Polonia anche i poteri civili in caso d'impedimento del Granduca Costantino.

Gli Stati ripuari dell'Elba, radunati a conferenza in Amborgo, hanno sottoscritto un trattato che diminuisce di molto i pedaggi sul fiume.

Abbiamo non ha guari detto che la quistione della fortezza di Belgrado era prossima a componimento. La Commissione internazionale stese due progetti, uno dei quali è sostenuto dai Commissari turco, austriaco e inglese e l'altro dai Commissari francese, russo, prussiano e italiano. I due progetti, spediti a Costantinopoli, sono ora l'obbietto delle deliberazioni del Divano. Scrivono da Vienna 1 aprile che se la Porta accetta, modificandolo forse, il progetto delle ultime quattro potenze, l'Austria e l'Inghilterra sottoscriveranno al suo avviso. In caso contrario i membri della Commissione si recheranno in corpo a Costantinopoli per far valere la loro opinione presso i ministri dei loro governi. Riguardo però a quest'ultimo punto un telegramma da Costantinopoli 3 corrente dice che, tenutasi una conferenza dai rappresentanti delle grandi potenze presso l'internunzio austriaco, si sarebbe deciso che la Commissione possa rimanersi dall'andare a Costantinopoli e invii solo la sua relazione per mezzo del Gabinetto di Belgrado.

Il Sultano salpò il 3 corrente da Costantinopoli per l'Egitto accompagnato da alcuni de' suoi nipoti e scortato da otto vascelli da guerra, e giunse ieri ad Alessandria dove fu ricevuto con grandi feste. Prima della partenza di Abdul-Aziz la Porta decise di dare la sua approvazione alla politica attualmente seguita dal governo egiziano riguardo al canale di Suez e portante che il lavoro forzato dei fella sarà proibito. Il Viceré ha convocato al Cairo i consoli per la congiuntura dell'arrivo del Sultano.

I timori della popolazione cristiana di Damasco per l'arrivo del giorno del Bairam furono pur troppo giustificati da un assassinio. Nella notte del 18 marzo due cattolici armeni tornando alle lor case furono assaliti da più persone armate. Uno cadde morto di pugnale e l'altro, benchè gravemente ferito, potè fuggire. Trovandosi egli in quartiere musulmano nissuno accorse alle sue grida e gli assassini non furono inquietati. Per metter fine allo spavento che aveva invaso i cristiani i quali già migravano a turbe, i consoli stranieri si recarono dal governatore instando per rigorosi e pronti provvedimenti. Ottennero da lui che i capi e i principali personaggi del quartiere dove fu commesso l'assassinio fossero arrestati, che i colpevoli dovessero cercarsi senza indugio e che pattuglie e corpi di guardia fossero incaricati della sicurezza di quelle parti della città che sono abitate dai cristiani.

Una lettera da Shang-Hai 20 febbraio al *Moniteur Universel* annunzia l'acquisto per la Francia di un porto (Ta-Kou) che sarà per la navigazione a vapore un prezioso deposito di carbon fossile e la riedificazione delle cappelle e delle case dei cristiani che furono preda agl'incendi nei tumulti dell'anno scorso. La Legazione francese a Pechino ottenne inoltre dal Gabinetto cinese la concessione di un'antica pagoda per residenza episcopale a Monsignor Desflèches nella città di Tchong-Kinn del Ssé-Tchouen.

BOLLETTINO SANITARIO

Delle epizoozie dominanti nel bestiame bovino nelle Provincie del Regno, pubblicato per cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Aquila 5 aprile. Nei 30, 31 marzo e 3 stante verificati altri casi di animali morti d'epizoozia. Castel S. Angelo vera peste bovina. Osservate e rinnovate prescrizioni sanitarie.

Il Prefetto TIRELLI.

Teramo 7 detto. In Castelletto mandamento di Notaresco due bovi morti contemporaneamente.

Spedito sui luoghi un veterinario a constatare la natura della malattia.

Il Prefetto ATTANASIO.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Alessandria d'Egitto, 7 aprile.

È arrivato il Sultano scortato da sei vascelli da guerra. Grandi feste.

Breslavia, 7 aprile.

Dall'odierna *Gazzetta di Breslavia.* A Kalisch regna grande agitazione essendo alcune bande d'insorti a sei leghe di distanza.

Durante le feste pasquali le chiese furono chiuse alle ore sei e guardate militarmente. La guarnigione bivacca per le piazze pubbliche. A ciascuna porta della città vennero appuntati due cannoni.

Parigi, 7 aprile.

La *Nation* crede sapere che la Francia, l'Inghilterra e l'Austria si sono messe d'accordo ed hanno inviato separatamente a Pietroborgo una nota d'identico senso.

La *Nation* aggiunge che le potenze hanno accuratamente evitato ciò che avesse potuto rassomigliare ad una pressione, lasciando allo Czar l'iniziativa delle misure atte ad estinguere definitivamente queste periodiche sollevazioni, tanto inquietanti per l'Europa che disastrose per la Russia.

Corpo legislativo. Fu deposto il progetto di legge tendente ad approvare le nuove convenzioni con le varie compagnie delle strade ferrate. Fra queste è compresa quella della ferrovia Vittorio Emanuele.

Parigi, 7 aprile.

Notizie di borsa.

(Chiusura)

Fondi Francesi 3 0|0 — 69 75.
Id. id. 4 1|2 0|0 — 96 30.
Consolidati Inglesi 3 0|0 — 92 5|8
Consolidato italiano 5 0|0 (apertura) — 72 05.
Id. id. Chiusura in contanti — 72 15.
Id. id. id. fine corrente — 72 10.

(Prestito italiano 73)

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 1412.
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele — 463.
Id. id. Lombardo-Venete — 612.
Id. id. Austriache — 508
Id. id. Romane — 391.
Obbligazioni id. id. — 248.
Azioni del Credito mobiliare Spagnuolo — 940.

Lisbona, 7 aprile.

La Regina si trova nel terzo mese di gravidanza.

Corre voce che sia imminente una modificazione nel Gabinetto.

È giunta in questo porto la fregata *Normandie* in buono stato sanitario.

Vienna, 7 aprile.

La *Correspondance Générale* dice che lo Czar ha dato incarico al consigliere Korff di preparare una costituzione dietale pei Governi dell'Impero Russo.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

8 aprile 1863 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 0|0. C. d. g. precedente in liq. 71 90 90 pel 30 aprile.
C. della m. in c. 72 72 05 15 15 15 72 — corso legale 72 05 — in liq. 72 05 10 72 72 72 71 95 72 72 72 72 72 72 pel 30 aprile, 72 30 pel 31 maggio.
Certificati emissione. C. d. g. p. in liq. 73 10 p. 30 aprile.
C. d. m. in c. 73 10 73 73 73 05 05 73 73 05, in liq. 73 20 p. 30 aprile.

Fondi privati.

Az. Banca Nazionale. C. d. g. p. in liq. 1895 97 1|2 95 pel 30 aprile.
C. d. m. in c. 1883 85, in liq. 1890 95 1900 p. 30 aprile.
Cassa Commercio ed Industria Cert. di L. 150 vers. C. d. matt. in c. 673, in liq. 674 73 pel aprile.
Cassa Sconto. C. d. g. p. in c. 298 98.
C. d. m. in c. 298 75, in liq. 300 300 299 300 298 pel 30 aprile, 300 300 p. 15 maggio.

Dispaccio officiale.

BORSA DI NAPOLI — 7 aprile 1863.

Consolidati 5 0|0, aperta a 71 65, chiusa a 71 65.
Id. 3 per 0|0, aperta a 43, chiusa a 43
Prestito Municipale, aperto a 78 50, chiuso a 79.

G. FAVALE gerente

CASSA DI RISPARMIO DI TORINO.

Smarrimento di Libretto.

N. 4209.

A termini dei Regolamenti della Cassa di risparmio;

Essendo stata fatta dichiarazione di perdita del libretto N° 4209, quattromila duecentonove, spedito l'8 agosto 1854, con domanda di altro libretto in sostituzione;

Si avverte chi possa avervi interesse di presentare all'Ufficio della Cassa, non più tardi delli 3 maggio 1863, i motivi che avesse di opporsi alla domanda suddetta: con diffidamento che dopo tal termine, in difetto di fondato richiamo, sarà rilasciato al richiedente un secondo libretto conforme alle risultanze dei registri, e colla nota di doppia spedizione, e che il libretto primitivo resterà annullato.

Torino, dall'Ufficio della Cassa di risparmio (via Bellezia, n. 34), addì 3 aprile 1863.

Il segretario capo d'ufficio F. DEBARTOLOMEIS.

MINISTERO
di Grazia e Giustizia e dei Culti

CASSA ECCLESIASTICA
DELLO STATO

AVVISO D'ASTA

Si notifica che alle ore 10 antimeridiane del giorno 11 corrente mese di aprile, nell'Ufficio di Ispezione di Spoleto, si procederà all'affittamento col mezzo di private licitazioni, del tenimento detto di **Farfa**, proveniente da quei Padri Benedettini Cassinesi, posto sui territorii di Fara, Montopoli, Bocchignano, Castelnuovo Farfa, dell'estensione di ett. 419, 58, in aumento al prezzo ridotto a sole L. 18,000.

Tale affittamento sarà durativo per 6 anni consecutivi, e s'intenderà aver avuto principio col 1.o marzo ultimo scorso.

I capitoli d'oneri e la perizia sono visibili presso l'Ufficio di detto Circolo d'Ispezione. 1009

Stradaferrata di Pinerolo

Nell'adunanza generale degli azionisti tenutasi ieri vennero estratti li numeri seguenti di 20 azioni che saranno estinte in occasione del pagamento del semestre in corso.

Numeri 7, 465, 1003, 1876, 3815, 4050, 4539, 4890, 5241, 7013, 7047, 7729, 8667, 9408, 9115, 10839, 11016, 11315, 11371 e 11794.

Torino, 8 aprile 1863. 1004

AVVISO

La Società Anonima dei Pani da Caffè di Torino invita chiunque voglia attendere all'annuale provvista delle uova occorrenti alla medesima nell'approssimativa quantità settimanale di dozzine 300, a presentare la sua offerta per partito suggellato alla segreteria della Società stessa, via Gaudenzio Ferrari, casa propria, presso la quale sono visibili le condizioni dell'appalto, prima del mezzodì di sabbato 11 aprile, nel qual giorno, alle ore 2 pomeridiane, avrà luogo il deliberamento a favore dell'ultimo e miglior offerente in ribasso sul prezzo di cent. 64 ogni dozzina. 832

VENDITA DI UNA CASA
IN TORINO

Giovedì, 16 corrente, ore 10 di mattina, nello studio del not. cav. Albasio, si venderanno all'asta pubblica e divisi in lotti, li fabbricati caduti nell'eredità dell'avv. Farinelli, posti in Torino, sezione Borgo Dora, lungo il corso San Massimo e la via della Consolata, isolato San Leone.

Il lotto 1 del reddito di L. 5060 è incantato per L. 44,000,

Il 2 del reddito	di L. 4950	per	L. 40300
» 3 »	» 4480	»	» 37330
» 4 »	» 3390	»	» 30300
» 5 »	» 3220	»	» 26900
» 6 »	» 2193	»	» 16320

Il 7 consta di un terreno fabbricabile della superficie di metri quadrati 1722, con muri di cinta, e costruzioni entrostanti, è posto all'asta per L. 19,380. 922

NB. -- La massima parte delle locazioni di coloro che occupano li fabbricati posti in vendita hanno il loro termine col 1 luglio o col 1 ottobre anno corr.

AVVISO

Il notaio collegiato Gandi di Savigliano è incaricato di mutuare lire 46,000 con ipoteca su fondi rurali posti nei circondarii di Saluzzo, Cuneo o Torino. 987

DA VENDERE

Una CASA in Torino, via Cavour, n. 44, di solida costruzione ed annesso giardino, del reddito di L. 3500. — Far capo al not. Taccone, via Orfane, n. 16. 914

984
DA AFFITTARE *pel 1 maggio*
APPARTAMENTO di 12 membri riccamente mobigliato, in via della Rocca. — Dirigersi all'avv. Perotti, via Mercanti, n. 22.

VI.ª Estrazione del Prestito
A PREMII
della Città di Milano

Le Obbligazioni qui sotto enumerate sono rimborsabili coi premii ivi menzionati.

VI.me Tirage de l'Emprunt
A PRIMES
de la Ville de Milan

Les Obligations ci-après mentionnées sont remboursables avec les primes y indiquées.

VI.te Ziehung der Prämien
ANLEIHE
der Stadt Mailand

Nachstehend aufgeführte Obligationen sind mit den beigesetzten prämien zurückzahlbar.

Serie	Num.	Lire
101	15	60
379	39	60
	40	60
	44	300
750	13	300
1173	26	1000
1398	14	60
	18	60
2018	8	60
	26	1000
	27	60
	39	60
2170	1	60
	45	200
2499	1	60
	26	60
	39	60
2640	1	1000
	16	60
2856	3	60
3118	5	60
	21	200
3615	12	500
	28	60
3693	4	200
	12	100
	23	60
	36	1000
	49	200
3714	23	1000
	32	60
	41	60
	46	1000
	48	1000
3718	25	1000
	49	60
4023	4	300
	22	250
	49	1000
4479	36	1000
4538	1	60
4622	26	60
	28	60
	49	250
4635	10	1000
	12	100
	48	100
4639	18	100
	19	200
	32	1000
	42	100
4895	13	60
5483	26	60
	31	500
	36	1000
	45	100
5597	11	60
	16	1000
	20	1000
	37	60
	44	60
6009	3	1000
	15	1000
	17	60
6143	8	1000
	39	100
6291	4	250
	14	1000
	27	1000
	39	1000
6364	21	200
6380	17	1000
	25	60
	38	60
	43	60
	46	100
6553	6	1000
	38	60
7045	34	60
	36	60
7942	15	100
	30	60
	31	60
	32	60
	36	250
	41	100
	42	60
7961	7	1000
	31	250
	34	1000

Tutte le altre Obbligazioni contenute nelle Serie : | Toutes les autres Obligations contenues dans les Séries : | Alle übrigen Obligationen der Serien :

101. 379. 750. 1173. 1398. 2018. 2170 2499. 2640. 2856. 3118. 3615. 3693. 3714. 3718. 4023 4479. 4538. 4622. 4635. 4639. 4895. 4928. 5483. 5597. 6009. 6143. 6291. 6364. 6380. 6553. 7045. 7942. 7961.

sono rimborsabili con it. L. 46.

Il rimborso si fa a datare dal primo luglio a. c.

a Milano presso la Cassa Comunale
a Bruselle presso la ditta I. OPPENHEIM
a Francoforte sul Meno presso la ditta A. REINACH
a Parigi presso la ditta S. EMDEN e C.
} al cambio del Milano

ed anche presso i venditori delle Obbligazioni di questo Prestito.

La prossima estrazione avrà luogo il 1 luglio a. c.

sont remboursables par it. L. 46

Le remboursement se fait à partir du premier juillet a. c.

à Milan à la Caisse Communale
à Bruxelles chez M. I. OPPENHEIM
à Francfort sur le Mein chez M. A. REINACH
à Paris chez MM. S. EMDEN e C.
} au cours du Milan

et aussi près les vendeurs des Obligations de cet Emprunt.

Le prochain tirage aura lieu le premier juillet a. c.

sind mit it. L. 46 zurückzahlbar

Die Rückzahlung beginnt mit dem 1.en juli d. J.

in Mailand an der Gemeinde Casse
in Brussel bei dem Bankhause I. OPPENHEIM
in Frankfurt a/M. bei dem Bankhause A. REINACH
in Paris bei dem Bankhause S. EMDEN e C.
} Zum Course auf Mailand

und auch bei den Verkäufern der Obligationen dieser Anleihe.

Die nächste Ziehung findet am 1.ten juli d. j. statt.

Milano, li 1 aprile 1863.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Il Sindaco
BERETTA

L'Assessore
DELLA PORTA FRANC.

Il Segretario
GIANI.

LA COMMISSIONE
SALA Luigi, *Assessore Municipale.*
VENINI Eugenio, *Consigliere Comunale.*
CONTI Luigi, *Consigliere Comunale.*
UBOLDI DE-CAPEI Giovanni.
VILLA-PERNICE Angelo. 978

AVVISO

La vendita volontaria privata dei mobili del grand' Albergo d'Europa, sospesa nei giorni scorsi, viene ripresa da domani esclusivamente dalle ore 9 alle 12 mattina, e dalle 2 alle 5 sera, in via della Ghiacciaia, casa Ardy, piano terreno.

Grande quantità di sofà, sedie, sedioni diversi, serracarte, toalette, specchi, scrittoi, pendule, biancherie, letto compito, e molti altri, per contanti. 873

Torino, 31 marzo 1863.

REVOCA DI PROCURA

Il cavaliere Alessandro Cattaneo capitano nel 26.o reggimento di linea, brigata Bergamo, qui sottoscritto, notifica che con instromento delli 29 marzo 1863, a rogito del notaio in Ravenna dottor Ulisse Massi, ha revocato il mandato di procura generale che egli ebbe rilasciato con atto pubblico in data di Novara, 3 febbraio 1852, rogato dal notaio collegiato di quella città avv. Carlo Carotti, al di lui fratello don Alfonso Cattaneo; diffida quindi chiunque a non riconoscere d'ora innanzi quale di lui mandatario il detto di lui fratello, dichiarando in caso contrario nullo e senza effetto qualunque affare d'interesse s'intendesse di combinare e conchiudere col medesimo in di lui nome e rappresentanza.

Cattaneo Alessandro
967 *Capitano nel 26.o reggimento.*

REVOCA DI PROCURA

Il sottoscritto notifica per ogni effetto che di ragione che con atto pubblico del 24 marzo 1863, rogato Cassinis notaio a Torino, venne annullata la procura generale passata con atto 10 febbraio 1863, rogato Cassinis notaio suddetto da Farinetti Vittorio a Camurri Francesco.

995 Farinetti Vittorio.

992 SUNTO D'ATTO DI COMANDO

Con atto 31 marzo 1863 dell'usciere presso la giudicatura di Torino, sezione Monviso Luigi Setragno, venne ad instanza del signor Samuel Vita Foa negoziante domiciliato in questa città e sezione, intimato alli signori Carlo Bava e Giuseppe Clericy già domiciliati in questa città, in ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, atto di comando pel solidario pagamento a farsi al richiedente fra giorni 5 della complessiva somma di L. 889 5, capitale, interessi e spese, di cui nella sentenza 10 scorso febbraio, del prelodato signor giudice, stata debitamente loro notificata e spedita in forma esecutiva e ciò a pena in difetto dell'esecuzione sui loro mobili, crediti ed effetti.

Torino, 1 aprile 1863.
Cesare Scotta p. c.

DA VENDERE

CASA in Torino, sezione Borgo Nuovo, del reddito di L. 12/m. circa. — Dirigersi dal C. Conterno proc. capo, piazzetta San Martiniano, num. 27, piano primo. 815

976 NOTIFICANZA DI SENTENZA

L'usciere Gervino Domenico addetto alla giudicatura della sezione Borgo Nuovo di Torino, notificò il 31 testè scorso marzo a mente dell'art. 61 del codice di procedura civile, instante la ditta Testore e Gruner di questa città, alla signora Amalia Righini di Sant'Albino, moglie separata di Giuseppe Orsi, la sentenza da detta giudicatura emanata il 28 febbraio ultimo passato, colla quale la Righini-Orsi fu condannata al pagamento della somma di cui in essa cogli interessi e spese solidariamente col signor Luigi Elia.

Torino, 3 aprile 1863.
Rocci sost. Castagna.

980 NOTIFICANZA

Con atto delli 3 aprile 1863 l'usciere Carlo Vivalda addetto al tribunale di commercio di Torino, notificò a senso dell'articolo 61 del vigente codice di procedura civile, alla ditta Ph. Goelzer e Compagnia, corrente in Parigi, la sentenza resa dal tribunale di commercio di Torino, alla data delli 24 marzo 1863, nella causa ivi vertente, tra la fallita Vallier ed altri lite-consorti, con cui dichiarata la contumacia di detta ditta Goezler, venne rinviata la causa all'udienza delli 2 prossimo giugno per essere decisa nel merito fra tutti.

Torino, 7 aprile 1863.
Richetti proc.

990 NOTIFICANZA DI SENTENZA.

Con atto dell'usciere del tribunale di commercio di questa città Carlo Vivalda delli 6 corrente, sull'instanza dei sindaci della fallita L. Laurent, venne notificata la sentenza dello stesso tribunale del 17 scorso marzo alla ditta Guglielmo e fratello Sacerdote corrente in Verona e Paolo Duzara residente a Padova, colla quale si dichiarò la loro contumacia e si ordinò l'unione della loro causa con quella dei comparsi in giudizio, cioè la Banca Nazionale e la fallita Laurent, rinviando la causa all'udienza delli 10 giugno prossimo venturo.

Torino, 7 aprile 1863.
Barberis sost. Dogliotto

993. CITAZIONE.

Sull'instanza di Rosa Costamagna moglie legalmente separata di Cesare Battaglieri, dimorante in Torino, ammessa al beneficio dei poveri, vennero con atto di citazione dell'usciere Bergamasco in data 6 aprile corrente citati li Clara vedova Bozzolo nata Bocchiardi, Giovanni Brossolasco e Giuseppe Glia, tutti di domicilio, dimora e residenza ignoti, a comparire in via sommaria ed entro il termine di giorni 15 prossimi avanti il tribunale del circondario di Torino e nel giudicio ivi vertente tra la instante, il di lei marito ed il municipio di Torino, per ivi veder dichiarare nulli ed inoperativi sulla pensione li rispettivi loro sequestri posti sullo stipendio di cui il Cesare Battaglieri trovavasi provvisto dal municipio di Torino qual ivi impiegato ora a riposo.

Torino, 7 aprile 1863.
Petiti sost. proc. dei poveri.

994 NOTIFICANZA DI SENTENZA

Con atto dell'usciere sottoscritto in data d'oggi, venne ad instanza del sig. Giuseppe Perino domiciliato in Torino, notificata al signor Gagliardi Pietro residente in Buenos Ayres (America), sentenza contumaciale emanata dal signor giudice di Torino, sezione Borgo Po, in data 17 p. p. marzo, portante condanna di detto Gagliardi al pagamento a favore del Perino di lire 160, interessi e spese.

Torino, 7 aprile 1863.
Rejnaldi Domenico usciere.

805 GRADUAZIONE.

Con decreto dell'illustrissimo signor presidente del tribunale del circondario di Torino, delli 28 febbraio ultimo scorso, instante il causidico capo cav. Gian Giacomo Migliassi domiciliato in Torino, venne aperto il giudicio di graduazione sul prezzo di L. 11,000, ricavato dalla vendita di un caseggiato civile e rustico con piccolo giardino annesso, siti nel territorio di Veneria Reale già di proprietà del signor Giovanni Lazzaro ufficiale d'artiglieria in ritiro, residente a Veneria Reale, con ingiunzione ai creditori aventi dritto su tale prezzo di depositar le loro motivate domande di collocazione alla segreteria di detto tribunale fra giorni 60 successivi alla notificazione ed inserzione di tale decreto.

Torino, 27 marzo 1863.
Sola-vagione sost. Margary.

752 ESTRATTO DI BANDO

Vendita del tenimento di Levaldiggi presso Centallo.

Alle ore 10 antimeridiane di lunedì 20 aprile prossimo, il notaio sottoscritto, nel suo studio, via Barbaroux, n. 33, procederà all'incanto per la vendita del tenimento di Levaldiggi in territorio di Savigliano, composto di palazzo signorile con giardini, e di sette cascine, in 4 lotti, cioè:

Il primo sul prezzo di	L. 210,000
Il secondo »	» 116,000
Il terzo »	» 90,000
Il quarto »	» 128,000

L'incanto avrà luogo separatamente per ciascuno dei quattro lotti, e quindi congiuntamente per tutti i lotti riuniti in un solo.

Fino a tutto il giorno 10 del venturo maggio si riceveranno offerte d'aumento del vigesimo al prezzo del deliberamento; in tal caso avrà luogo un secondo definitivo incanto.

La vendita è inoltre vincolata alle condizioni apparenti dal relativo bando venale in data del 20 andante marzo visibile tanto presso il notaio procedente, in Centallo presso il signor geometra Peruchetti catastraro comunale, in Levaldiggi presso l'agente del tenimento.

Torino, 22 marzo 1863.
Not. Boglione.

974 TRASCRIZIONE.

Con atto 8 gennaio 1863, rogato Borgna, il signor Giuseppe Ghibaudo fu Giorgio, acquistò dal signor Felice Massa fu Pietro, ambi domiciliati a Borgo S. Dalmazzo, una pezza campo di ett. 2, 40, 85 circa, sulle fini di Borgo S. Dalmazzo, regione Via Vecchia di Cuneo o San Rocco, cui coerenziano la cappella di S. Rocco, via Dietro Mura, via vecchia di Cuneo, via Villar, Giuseppe Barale e strada nazionale per la Francia, per L. 8349; tale atto venne oggi trascritto all'uffizio delle ipoteche di Cuneo al vol. 30, art. 379.

Cuneo, 27 marzo 1863.
Francesco Borgna not. coll.

826 REINCANTO.

Sull'instanza del signor Giacomo Barucco dimorante in Cuneo, il tribunale di questo circondario con sentenza 28 febbraio passato prossimo ordinava in contumacia del signor notaio Giacomo Gagliardi il reincanto degli stabili stati subastati in odio del sig. Giuseppe Maffenis, situati sul territorio di Tarantasca, ed al detto signor notaio Gagliardi deliberati con sentenza del prefato tribunale in data 26 ottobre 1860, e fissava per tale reincanto l'udienza delli 22 aprile prossimo venturo.

I detti stabili che trovansi descritti in bando venale 18 cadente mese, saranno esposti nuovamente in vendita in due distinti lotti, al prezzo quanto al lotto primo di L. 4700, e quanto al secondo di L. 4000, e sotto l'osservanza delle condizioni in detto bando venale tenorizzate.

Cuneo, 27 marzo 1863.
Fabre proc.

969 CITAZIONE.

Il signor Salvador Segre fu Bonajut residente nella città di Saluzzo, con atto dell'usciere Giacinto Berlia addetto al tribunale di circondario di detta città, delli 4 corrente mese, ottenne citato certo Lorenzo Roasenda di Polonghera, in ora di domicilio, residenza e dimora ignoti a comparire avanti l'ill.mo signor presidente del sullodato tribunale di circondario alle ore 10 di mattino del giorno 25 corrente mese, per ivi vedersi autorizzar la spedizione di copia in forma esecutiva della sentenza di condanna pronunziata da detto tribunale già di prefettura, il 17 settembre 1845 e della successiva ordinanza 21 settembre, stessi mese ed anno.

Saluzzo, 6 aprile 1863.
Pennachio p. c.

Tip. G. Favale e Comp.